



centro servizi volontariato
Asti e Alessandria

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI PER LE RETRIBUZIONI E I COMPENSI

Dal **1° luglio 2018** scatta il **divieto** di pagare le retribuzioni per mezzo di denaro contante.

Il divieto, previsto dall'articolo 1, c. 910 – 914 della legge L. 205/2017 vincola i datori di lavoro o committenti a dover corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- Bonifico sul conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico (dovrebbe trattarsi di tutte le forme che utilizzano sistemi informatici);
- Emissione di un assegno, consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

La corresponsione dello stipendio in contanti rimane possibile ma soltanto se il pagamento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. Non è prevista una soglia minima retributiva oltre la quale ha effetto il divieto, né la possibilità di frazionare la retribuzione in pagamenti in contanti infra-mensili.

Rientrano tra i rapporti oggetto dello stop al contante anche quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, in base alla legge 142/2001. Sono interessate pertanto **anche le associazioni che ricorrono a personale retribuito** con tali forme contrattuali (es. per personale di segreteria, autisti, ecc.)

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Si ritiene che il suddetto **obbligo** si estenda anche agli **anticipi di cassa** corrisposti al lavoratore, ad esempio in occasione di una **trasferta**.

L'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni **non** si applica:

- Ai rapporti di lavoro instaurati con le PA (articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001);
- Ai rapporti di lavoro domestico che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.



centro servizi volontariato
Asti e Alessandria

Come evidenziato dall'INL nella Nota n 4538, sono **esclusi** dall'ambito applicativo della disposizione in esame i compensi da **borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo occasionale**.

La mancata osservanza dell'obbligo della tracciabilità comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.